



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

BANDO VOUCHER DOPPIA TRANSIZIONE I EDIZIONE

CHI PUÒ PARTECIPARE

Micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità locale in provincia di Cosenza

DOTAZIONE FINANZIARIA

Risorse stanziare per l'iniziativa ➡ **€ 100.000**

Importo unitario massimo in voucher ➡ **€ 10.000**

Contributo a fondo perduto ➡ **70%**

SPESE AMMISSIBILI

- **acquisto di tecnologie** (manifattura additiva; cloud, fog e quantum computing; soluzioni di cyber security e business continuity; intelligenza artificiale, ecc...)
- **servizi di consulenza** (piani di sviluppo dell'impresa in chiave digitale e/o green; redazione del bilancio o del report di sostenibilità, ecc...)
- **servizi di formazione** (corsi qualificanti per Innovation o Energy Manager, ecc...)

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Esclusivamente in modalità telematica
su <https://restart.infocamere.it/>

PRECOMPILAZIONE

Dalle ore **10:00** del
08/07/2026



BANDO DOPPIA TRANSIZIONE
ANNO 2026
I Edizione

Approvato con delibera di Giunta camerale
n. del /06/2026

Sommario

ARTICOLO 1 – FINALITÀ.....	4
ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO	4
ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE	4
ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI.....	5
ARTICOLO 5 – SOGGETTI ESCLUSI	7
ARTICOLO 6 – FORNITORI DI SERVIZI	8
ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSE	9
ARTICOLO 8 – SPESE NON AMMISSE	11
ARTICOLO 9 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO	12
ARTICOLO 10 – CUMULO	12
ARTICOLO 11 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	12
ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE.....	14
ARTICOLO 13 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.....	17
ARTICOLO 14 – CONCESSIONE E DINIEGO DEL CONTRIBUTO.....	18
ARTICOLO 15 – ANNULLAMENTO E REVOCA DEL BANDO	18
ARTICOLO 16 – CONTROLLI	18
ARTICOLO 17 – REVOCA DEL CONTRIBUTO	18
ARTICOLO 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)	19
ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	19
ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	22
ARTICOLO 22 – NORMA FINALE	22

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza (di seguito "Camera di Commercio"), tramite il proprio Punto Impresa Digitale (PID), nell'ambito delle attività previste dal Piano Nazionale Transizione 5.0 e in attuazione del Decreto del 17 marzo 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy riferito alle modifiche al diritto annuale, emana la presente iniziativa finalizzata a sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo locale.
2. Attraverso il "Bando Doppia Transizione", la Camera di Commercio intende supportare finanziariamente le Micro, Piccole e Medie Imprese (di seguito MPMI) della propria circoscrizione territoriale nell'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e l'attivazione di processi di sostenibilità aziendale. L'intervento è volto a favorire la digitalizzazione e lo sviluppo di nuove competenze professionali, con un focus specifico sull'utilizzo di tecnologie digitali per favorire la transizione ecologica ("Doppia transizione").
3. Nello specifico, la misura persegue l'obiettivo di stimolare la predisposizione e attuazione di progetti coerenti con la strategia definita dal Piano Nazionale Transizione 5.0, l'acquisizione di servizi consulenziali e formativi, nonché l'acquisto di tecnologie, rafforzando così la competitività e la resilienza delle imprese nel mercato globale.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Il presente Bando disciplina il procedimento di accesso e di liquidazione di contributi a fondo perduto (voucher) per la realizzazione di un **progetto coerente con la strategia del Piano Nazionale Transizione 5.0** e che preveda l'acquisizione di:
 - a. Tecnologie;
 - b. Servizi di consulenza e formazione, che abbiano le caratteristiche specificate nell'articolo 7 e che siano connesse ad output reali o all'acquisto di tecnologie.

2. Le tecnologie, i servizi di consulenza e le attività di formazione sono ammissibili solo se inseriti in un progetto organico e coerente, direttamente finalizzato a sostenere la transizione energetica e/o ecologica dell'impresa. Non sono ammissibili interventi di mera digitalizzazione, innovazione organizzativa, promozione commerciale o adeguamento gestionale privi di un nesso funzionale diretto con gli obiettivi di sostenibilità energetica o ambientale del progetto.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. La Camera di commercio assegna un contributo a fondo perduto pari al 70% dell'importo complessivo dei preventivi di spesa ammissibili, al netto dell'IVA.
2. Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal bando è riportato nella tabella che segue:

Importo minimo di investimento (*)	Importo massimo del contributo (**)
euro 5.000,00	euro 10.000,00

(*) valore minimo del progetto presentato dall'impresa;

(**) non comprensivo dell'eventuale premialità.

3. La dotazione finanziaria del bando ammonta a euro 100.000,00 (centomila euro).
4. Il contributo è concesso esclusivamente per gli investimenti che siano strumentali all'attività dell'impresa.
5. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.



6. L'entità massima dell'agevolazione ordinaria, calcolata senza considerare l'eventuale premialità di cui al successivo comma 7, non può superare il 70% delle spese ammissibili, al netto dell'IVA.
7. Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi premianti il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
 - a) l'avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;
 - b) il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni;
8. Alle imprese in possesso degli elementi premianti di cui al comma precedente, verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.
9. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto, dove applicabile, del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
10. Nel caso di contributo di importo superiore a 5.000 Euro (cinquemila euro), prima della liquidazione, verrà effettuato il controllo ex art. 48-bis DPR n. 602/73, volto alla verifica di somme iscritte a ruolo per cui il beneficiario sia inadempiente. La liquidazione del contributo è subordinata all'esito di tale controllo.
11. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - prorogare o chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
 - 1.1. abbiano preso visione del bando e accettino le condizioni dello stesso, impegnandosi a rispettare quanto in esso prescritto sia al momento della presentazione della domanda che durante l'intero periodo di validità del bando avendo presente che i requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti dal momento della domanda di concessione fino alla liquidazione del contributo;
 - 1.2. siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003¹;
 - 1.3. abbiano sede legale o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Cosenza e che realizzino gli investimenti presso la sede o unità locale situata nel territorio di competenza della Camera di commercio di Cosenza;

¹ raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003).

- 1.4. siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- 1.5. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 e dall'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- 1.6. siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- 1.7. non siano soggette a sanzione interdittiva, di cui all'art. 9, comma 2 lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- 1.8. siano in regola con il pagamento del diritto annuale;

Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti non in regola con il pagamento del diritto annuale, non potendone avere consapevolezza (ad esempio perché risulta debitrice di importi relativi a cd minimi a ruolo) potrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 10 gg solari dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicati sulla domanda telematica di contributo. Per gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata si consiglia l'abilitazione alla ricezione da caselle di posta tradizionale. Ad ogni buon fine, al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l'Ufficio Tributi della Camera di commercio.

- 1.9. non abbiano pendenze in corso con la Camera di commercio di Cosenza;

Ai fini del bando si considera "pendenza in corso" qualsiasi debito- diverso da quello da diritto annuale - nei confronti della Camera di Commercio di Cosenza e/o della sua Azienda Speciale PromoCosenza, certo nella sua esistenza, determinato nel suo importo, notificato e/o contestato al debitore, scaduto e non pagato nella giusta misura. Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti avere "pendenze in corso", di cui non poteva avere consapevolezza, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 10 gg solari dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicato sulla domanda telematica di contributo. Per i debiti non ancora scaduti alla predetta data, l'erogazione del contributo camerale sarà effettuata solo a seguito dell'integrale pagamento della somma dovuta alla Camera e/o a PromoCosenza.

- 1.10. abbiano assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- 1.11. non abbiano legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- 1.12. non siano in stato di difficoltà ai sensi del Regolamento 651/2014/UE della Commissione europea;
- 1.13. siano senza protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
- 1.14. ove applicabile, siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- 1.15. abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;
- 1.16. siano a conoscenza che il contributo di cui al presente bando è concesso in regime '*de minimis*', ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 per il regime generale, del Regolamento (UE) n. 1408/2013, per il settore agricolo, e del Regolamento (UE) n. 717/2014 per il settore della pesca e dell'acquacoltura, e che l'importo complessivo degli aiuti '*de minimis*' concessi a un'impresa

unica non può superare, nell'arco di tre anni, i massimali previsti dalla disciplina europea vigente applicabile al settore interessato;

- 1.17. non siano state beneficiarie di altri bandi della Camera di commercio nelle annualità 2023, 2024 e 2025, per la stessa tipologia di spesa. Ai fini della limitazione si terrà conto dell'anno di pubblicazione del bando e non di quello di liquidazione del contributo;
 - 1.18. nel caso siano risultate beneficiarie di più bandi pubblicati nella stessa annualità 2026, aventi tipologia di spesa differenti, dovranno optare per due soli bandi;
 - 1.19. che nel caso l'impresa sia risultata beneficiaria di più bandi pubblicati nella stessa annualità 2026, aventi la stessa tipologia, dovrà optare per un solo bando;
 - 1.20. il titolare effettivo/legale rappresentante/amministratore/socio non sia anche titolare effettivo/legale rappresentante/amministratore/socio di altre imprese o società partecipanti al bando, a prescindere dalla tipologia di carica o proprietà ricoperta/detenuta dalla stessa persona nei due soggetti giuridici partecipanti al medesimo bando;
 - 1.21. non siano imprese fornitrici di beni e servizi di altre imprese partecipanti al medesimo bando;
 - 1.22. non si trovino in una posizione di controllo, diretto o indiretto, o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile né abbiano alcun tipo di partecipazione reciproca con altre imprese partecipanti al bando;
 - 1.23. non abbiano dichiarato agli atti del Registro imprese la medesima sede legale di altra impresa partecipante;
 - 1.24. non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 ²;
 - 1.25. accettino la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (partita IVA e ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, codice fiscale, nome, cognome ed eventuale nome della ditta), dell'importo del contributo concesso o della motivazione dell'eventuale diniego, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;
 - 1.26. siano disponibili a collaborare al controllo che la Camera di commercio effettuerà presso la sede aziendale per la verifica dell'effettiva realizzazione delle spese;
 - 1.27. abbiano assolto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da eventi catastrofali previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal momento di presentazione della domanda fino a quello di liquidazione del contributo, pena la revoca del contributo concesso.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI ESCLUSI

1. Non possono presentare domanda di partecipazione al bando le imprese che non abbiano i requisiti di partecipazione previsti dal bando;
2. Le richieste di finanziamento devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva rivolte all'ambito applicativo civile e, comunque, non riguardanti i materiali di armamento come definiti dall'art. 2 della Legge del 9 luglio 1990 n. 185, e s.m.i. pena la non ammissibilità della domanda di contributo.
3. Sono, inoltre, escluse dal beneficio di cui al bando le imprese operanti nei seguenti settori:
 - a) fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
 - b) agenzie di scommesse e gioco d'azzardo (sale slot machine ecc.);
 - c) attività che implicino l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;

²Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

- d) ricerca sulla clonazione umana;
 - e) attività di puro sviluppo immobiliare, di gestione di immobili o di beni dell'impresa, ceduti in fitto di azienda o gestiti da terzi per attività imprenditoriali;
 - f) attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari).
4. Variazioni nella descrizione dell'attività denunciata al Registro delle imprese successive all'avvio del procedimento di esclusione, comunicati dalla Camera, per attività non ammesse, non comportano la riammissione.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI SERVIZI

1. Non possono essere fornitori dei beni e servizi per i quali si chiede il contributo:
 - 1.1 Persone fisiche o giuridiche che abbiano relazioni con l'acquirente ed in particolare:
 - soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti
 - società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti;
 - soci, amministratori, sindaci e dipendenti, collaboratori e consulenti legati a vario titolo all'impresa richiedente il contributo;
 - imprese collegate e controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile all'impresa richiedente il contributo e relativi, soci, amministratori, sindaci e dipendenti o che siano entrambe partecipate da medesimi altri soggetti;
 - imprese che abbiano qualunque tipo di partecipazione reciproca con l'impresa beneficiaria;
 - 1.2 aventi la sede legale e/o operativa coincidente con l'impresa partecipante o con la residenza del titolare o amministratore della stessa;
 - 1.3 partecipanti al bando sia direttamente che per il tramite di società collegate e partecipate;
 - 1.4 associazioni non commerciali.
2. Relativamente ai soli **servizi di consulenza e formazione** l'impresa potrà avvalersi esclusivamente di:
 - Competence Center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, European Digital Innovation Hub (EDIH), cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali, nazionali o europei;
 - incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
 - FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
 - Imprese all'interno del SUK - piattaforma AI-driven creata dall'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I);
 - Spin-off universitari;
 - start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
 - enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori) o altri soggetti qualificati certificati ISO 9001 per il settore EA37 per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico, con una durata non inferiore alle 40 ore totali.
 - EGE – Esperti in Gestione dell'Energia –certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
 - Innovation Manager certificati a fronte della norma UNI 11814 da enti accreditati e/o Innovation manager iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile



all’indirizzo web: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-deimanager-dellinnovazione>);

- ulteriori fornitori in possesso di P. IVA a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza e/o formazione alle imprese, nell’ambito delle tecnologie e dei servizi di cui all’art. 7 del presente Bando e oggetto dell’intervento proposto. A tal fine, l’impresa partecipante, in fase di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando dovrà allegare le fatture a comprova delle attività realizzate dal proprio fornitore nell’ultimo triennio. Tali documenti non potranno essere intestati all’impresa richiedente.

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSSE

1. Le spese di cui al presente articolo sono ammissibili esclusivamente se strettamente funzionali alla realizzazione del progetto descritto nella domanda di concessione all’ “Allegato 1 Scheda di dettaglio degli interventi” e se direttamente riconducibili agli obiettivi di transizione energetica e/o ecologica indicati agli articoli 1 e 2. La mera riconducibilità della spesa a una delle categorie elencate nel presente articolo non è di per sé sufficiente ai fini dell’ammissibilità, in assenza di un collegamento concreto, documentato e coerente con il progetto proposto. Si specifica che per le tecnologie digitali non specificamente energetiche o ambientali, l’impresa dovrà dimostrare nella domanda il nesso funzionale tra la tecnologia proposta e il conseguimento degli obiettivi di transizione energetica/ecologica del progetto. In mancanza di tale dimostrazione, la relativa spesa non sarà considerata ammissibile.
2. Sono ammissibili le spese per **l’acquisto delle tecnologie**:
 - a. manifattura additiva e stampa 3D;
 - b. cloud, fog e quantum computing;
 - c. soluzioni di cyber security e business continuity;
 - d. intelligenza artificiale;
 - e. infrastrutture per il Calcolo ad Alte Prestazioni (HPC);
 - f. robotica avanzata e collaborativa;
 - g. big data & analytics;
 - h. blockchain;
 - i. soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
 - j. Internet of Things (IoT) e sistemi di sensoristica interconnessa;
 - k. soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);



- l. customer relationship management (CRM)
 - m. sistemi fintech (ad esempio Electronic Data Interchange - EDI);
 - n. sistemi di geolocalizzazione;
 - o. sistemi per l'in-store customer experience;
 - p. sistemi digitali per favorire la sostenibilità e la transizione energetica (ad esempio componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per l'analisi o la riduzione delle emissioni, l'analisi del ciclo di vita – LCA; sistemi per l'ottenimento del rating ESG e la redazione del report di sostenibilità).
3. Sono ammissibili le spese per i seguenti **servizi di consulenza** che siano connesse ad output reali (a titolo esemplificativo costituzione CER, redazione bilancio sostenibilità, energy manager) o all'acquisto di tecnologie di cui al punto 2 per presente articolo:
- a. analisi (anche attraverso audit) finalizzate alla rilevazione e misurazione del profilo digitale e/o green dell'impresa utile alla predisposizione dei relativi piani di sviluppo;
 - b. predisposizione di piani di sviluppo dell'impresa in chiave digitale e/o green;
 - c. implementazione di tecnologie di cui all'art. 7, comma 1 del presente bando;
 - d. implementazione di Sistemi di gestione dell'innovazione (es. norme della serie ISO 56000), di Sistemi per la digitalizzazione e la sicurezza delle informazioni (es. norme della serie ISO/IEC 42001, 27001, ecc.) e di Sistemi di gestione dell'energia (es. norme della serie ISO 50001);
 - e. servizi di matching per favorire collaborazioni con il mondo della ricerca pubblica;
 - f. acquisizione temporanea del servizio esterno di Innovation Manager o Energy Manager per favorire la transizione digitale e green dell'impresa;
 - g. spese progettuali per la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) (ad esempio studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati alla costituzione della CER, realizzazione della documentazione tecnica, amministrativa e giuridica necessaria alla sua costituzione, inclusa la redazione del business plan, spese progettuali e legali);
 - h. interventi di consulenza e di prestazione di servizi qualificati volti ad accompagnare e rafforzare la sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) delle imprese attraverso (ad esempio la redazione del bilancio o report di sostenibilità, le attività di supporto metodologico, raccolta ed elaborazione dei dati)
4. Sono ammissibili le spese per i seguenti **servizi di formazione** che siano connesse ad output reali (a titolo esemplificativo costituzione CER, redazione bilancio sostenibilità, energy manager) o all'acquisto di tecnologie di cui al punto 2 per presente articolo:
- a. attività di formazione finalizzata al conseguimento della qualifica per profili collegati ai temi dell'innovazione (es. Innovation Manager, Innovation Specialist, Innovation Technician) e green (es. Energy manager) delle risorse impiegate stabilmente all'interno dell'impresa;



b. altre attività di formazione indirizzate alle risorse umane impiegate stabilmente finalizzate ad acquisire competenze in ambito digitale e/o green e connesse alle tecnologie di cui all'elenco art. 7 comma 1.

5. Tutti i beni e le attività oggetto di spesa devono essere acquistati e/o svolti dopo la presentazione della domanda di concessione e fino alla data di presentazione della rendicontazione delle spese. Le spese sostenute prima della presentazione delle domande non verranno ammesse al contributo;

6. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

7. I preventivi presentati unitamente alla domanda di concessione non potranno avere data antecedente il 01/07/2026. I preventivi devono essere intestati all'impresa richiedente, devono essere firmati, in maniera autografa dal fornitore e timbrati, e devono contenere un'indicazione chiara delle singole voci di costo, i prezzi unitari e il prezzo complessivo, la modalità di pagamento, l'ubicazione su cui verrà effettuato l'investimento, e devono essere firmati digitalmente dal richiedente. I preventivi devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione. Non sono ammessi autopreventivi.

8. In nessuna fase della procedura, sia in concessione sia in rendicontazione è possibile richiedere il cambio del fornitore o la modifica del preventivo presentato, né della tipologia di spesa o investimento, a pena di decadenza del beneficio, tranne nella sola ipotesi di cui all'art. 12, comma 8.

ARTICOLO 8 – SPESE NON AMMESSE

1. Sono escluse le seguenti categorie di spese:

- 1.1. di trasporto, vitto e alloggio;
- 1.2. per servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale;
- 1.3. per servizi di consulenza specialistica di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
- 1.4. per servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge (es. fatturazione elettronica, ecc.);
- 1.5. per l'acquisto di attrezzature di ufficio, stampanti, PC fissi e mobili, notebook, smartphone, smartwatch, tablet, telefonia mobile e fissa, strumentazione per la riproduzione di video/foto/audio;
- 1.6. per l'acquisto di modem, router e impianti wifi;
- 1.7. periferiche di input o output superiori al numero di dipendenti agli atti del Registro Imprese;
- 1.8. per siti web aziendali e/o e-commerce,
- 1.9. per acquisto di servizi di web advertising e/o SEO, SEM;
- 1.10. non riconducibili a una categoria di spese prevista dal Bando e che non siano direttamente imputabili all'intervento oggetto di finanziamento;
- 1.11. le spese relative a interventi di mera digitalizzazione, automazione, gestione aziendale, promozione commerciale, comunicazione, rendicontazione ESG o adeguamento organizzativo che non risultino direttamente e specificamente collegati al progetto di transizione energetica e/o ecologica presentato dall'impresa.
- 1.12. non verificabili in base a un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
- 1.13. non sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente e per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese

per le quali i pagamenti non sono stati effettuati con le modalità ammesse dal bando, con evidenza dell’addebito sul c/c bancario;

- 1.14. spese relative ad attività di puro sviluppo immobiliare, di gestione di immobili o di beni dell’impresa, ceduti in fitto di azienda o gestiti da terzi per attività imprenditoriali.

ARTICOLO 9 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime de minimis, ai sensi dei Regolamenti UE n. 2023/2831 del 15/12/2023 (GUUE L del 15.12.2023) o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 10 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione Europea nel rispetto dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevato previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.
3. Nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono cumulabili anche con le misure generali, di carattere fiscale, che non configurano aiuti di Stato.

ARTICOLO 11 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma ReStart di InfoCamere disponibile all’indirizzo <https://restart.infocamere.it>.

L’accesso alla piattaforma avviene con autenticazione tramite identità digitale SPID / CNS / CIE.

A partire dalle ore 10:00 dell’8 luglio 2026 sarà possibile accedere alla piattaforma per la compilazione della domanda e il caricamento della documentazione richiesta.

2. A partire dalle ore 10:00 del 28/07/2026 alle ore 21:00 del 30/09/2026 sarà possibile procedere con la presentazione della domanda mediante l’invio telematico in piattaforma.

Saranno automaticamente escluse le domande presentate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

3. La domanda può essere trasmessa anche da un intermediario nelle medesime modalità descritte.
4. A pena di esclusione alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione **firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa**:

- 4.1 “Modello 1 - domanda di concessione contributo”, disponibile sul sito internet www.cs.camcom.it, nella sezione “Avvisi e Bandi” deve essere compilato in ogni sua parte e deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell’impresa a pena di esclusione. Si precisa che è obbligatorio dare il consenso al trattamento dei dati. In particolare all’interno del modulo, nell’ “Allegato 1 Scheda di dettaglio degli interventi” andrà espressamente dettagliato il progetto innovativo che l’impresa intende realizzare e le modalità di implementazione e realizzazione del progetto con indicazione delle tecnologie di cui all’art.7, oggetto dell’investimento. Attraverso il Modello di Domanda l’impresa dichiara il possesso dei requisiti di cui al bando e si impegna a:

- fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la

documentazione, che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria, pena l'inammissibilità della domanda al finanziamento richiesto;

- presentare tempestivamente, su richiesta della Camera, la documentazione giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda;
- dichiarare la conformità all'originale di tutta la documentazione presentata;
- sostenere, nella realizzazione degli interventi, spese ammissibili per un importo minimo effettivo non inferiore a quanto stabilito all'articolo 3 comma 2;
- a segnalare tempestivamente, a mezzo PEC, scrivendo a cciaa@cs.legalmail.camcom.it e via email all'indirizzo pid@cs.camcom.it ogni eventuale variazione relativamente alle informazioni e ai dati contenuti nella domanda di concessione "Modello 1" e/o l'eventuale rinuncia al beneficio qualora l'impresa abbia degli impedimenti nella realizzazione del progetto

5. Al **Modello 1**, devono essere allegati (anche riuniti in un solo file) i seguenti documenti, ognuno di essi firmato digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa, a pena di esclusione:

- a. report di *self-assessment* di maturità digitale compilato "Selfi4.0" (il report può essere effettuato sul portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it) svolto negli ultimi 3 mesi precedenti la data della domanda (lo stesso andrà ripetuto in fase di rendicontazione);
- b. i preventivi degli investimenti/spese che si prevede di effettuare, aventi data non antecedente il 01/07/2026, devono essere intestati all'impresa richiedente, devono essere firmati, in maniera autografa dal fornitore e timbrati, e devono contenere un'indicazione chiara delle singole voci di costo, i prezzi unitari e il prezzo complessivo, la modalità di pagamento, l'ubicazione su cui verrà effettuato l'investimento, e devono essere firmati digitalmente dal richiedente. I preventivi devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione. Non sono ammessi autopreventivi;
- c. (eventuale) "Modello 1 bis - Dichiarazione ulteriori fornitori", autocertificazione del fornitore, qualora appartenga alla categoria "Ulteriori fornitori", firmata in maniera autografa (occorre allegare il documento d'identità) o digitalmente dal legale rappresentante del soggetto fornitore. Si rammenta che le attività dichiarate devono essere state realizzate nell'ultimo triennio, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza e/o formazione alle imprese, nell'ambito delle tecnologie e dei servizi di cui all'art. 7 del presente Bando e oggetto dell'intervento proposto;
- d. (Eventuale) Fatture a comprova delle attività realizzate dal proprio fornitore nell'ultimo triennio e dichiarate nel Modello 1 bis - Dichiarazione ulteriori fornitori.
- e. ricevuta del pagamento dell'imposta di 16 euro – effettuata con PagoPA utilizzando il seguente link https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_CS avendo cura di valorizzare dal menu a tendina "Servizio*" la voce "Bandi ed Iscrizioni" e digitare nel campo "Causale*" il titolo del bando. La ricevuta deve essere inviata in formato PDF, non sono ammesse altre modalità.
- f. eventuale modello "DSAN REGIME FORFETTARIO" in caso di adesione dell'impresa partecipante al regime forfettario. Nel caso in cui venga comunicata l'adesione al regime forfettario soltanto dopo l'ammissione della domanda di concessione non sarà possibile correggere l'importo concesso che sarà calcolato al netto dell'IVA.
- g. **"Modello di riepilogo"** generato dalla piattaforma ReStart al termine della



compilazione della domanda, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato.

6. Non è ammessa la trasmissione di più richieste di contributo con un unico invio.
7. Ogni impresa può presentare un'unica domanda di contributo. In caso di invio di più domande per lo stesso bando da parte della medesima impresa, verrà ritenuta valida quella in ordine temporale pervenuta per prima, qualora l'impresa decida di far valere la domanda pervenuta in ordine temporale successivo alla prima dovrà darne comunicazione firmata digitalmente, a mezzo PEC.
8. Le domande inviate prima dell'avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.
9. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che nell'anagrafica della domanda telematica (ReStart) e deve essere coincidente.³
10. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. La rendicontazione delle spese deve essere presentata esclusivamente con invio telematico, a pena di esclusione, mediante la piattaforma ReStart all'indirizzo <https://restart.infocamere.it>, **entro le ore 21 del 180° giorno successivo alla pubblicazione della determina di ammissione alla concessione. Le domande pervenute oltre la scadenza del 180° giorno non saranno prese in considerazione.**
2. La rendicontazione del contributo deve essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente il "Modello 2 – Rendicontazione delle spese" dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, riferiti alle attività realizzate, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa.
3. Nello specifico, nel "Modello 2 – Rendicontazione delle spese" l'impresa dichiara:
 - 3.1. Il mantenimento dei requisiti già dichiarati in fase di concessione;
 - 3.2. che gli investimenti per i quali è stata ottenuta la concessione sono stati effettivamente sostenuti, secondo quanto previsto nella documentazione presentata in fase di concessione per un importo minimo effettivo non inferiore a quanto stabilito all'articolo 3 comma 2 ;
 - 3.3. che la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate sarà conservata per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo;
 - 3.4. gli eventuali beni strumentali agevolati saranno conservati per un periodo di almeno 3 (tre) anni;
 - 3.5. che gli interventi sono stati realizzati presso la sede legale o unità locale situata nel territorio di competenza della Camera di commercio;
 - 3.6. che le spese rendicontate sono reali e direttamente riconducibili all'intervento realizzato;
 - 3.7. che le spese rendicontate si riferiscono ad interventi realizzati e completamente ultimati entro la data di presentazione della rendicontazione delle spese;

³ In caso di mancata indicazione e/o discordanza, sarà preso in considerazione l'indirizzo depositato al Registro Imprese.



3.8. che le spese relative agli interventi realizzati per cui si chiede il presente contributo sono state completamente pagate.

4. Il “Modello 2”, disponibile sul sito internet www.cs.camcom.it, alla sezione “Avvisi e Bandi” e nella apposita pagina relativa al bando deve essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell’impresa a pena di esclusione e dovrà essere corredato dai seguenti documenti, ognuno di essi firmato digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell’impresa, a pena di esclusione:

- 4.1. copie delle fatture elettroniche in formato ministeriale complete di codice identificativo - cd. “SDI” e di ricevuta dell’invio e accettazione della fattura al sistema di interscambio, riferite alle attività e/o agli investimenti realizzati con indicazione dei prezzi unitari e complessivi, coerenti con il preventivo presentato in fase di concessione. Le fatture dovranno riportare la dicitura “Bando Doppia Transizione – I Ed. - Cdc Cosenza 2026” e il codice CUP attribuito in fase di concessione. Le stesse dovranno essere emesse secondo le tempistiche di legge e recanti i corretti codici identificativi.
- 4.2. copia del Documento di trasporto (DDT), nel caso relativo all’acquisto di beni e qualora non sia presente fattura accompagnatoria. Il DDT è necessario anche per gli ordini effettuati online
- 4.3. copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., bonifico, estratto c/c, ecc.) contenenti i relativi codici identificativi (TNR, CRO, ecc)
- 4.4. documentazione bancaria che attesti l’avvenuto addebito dell’operazione ovvero:
 - estratto di conto corrente ufficiale di periodo intestato all’impresa rilasciato dall’istituto di credito a comprova dell’avvenuta esecuzione del bonifico;
 - sono ammesse liste movimenti scaricabili dai sistemi di home banking o rilasciate dagli istituti di credito recanti timbro e firma della banca sul documento oltre la firma digitale dell’impresa partecipante;
- 4.5. nuovo Report di self-assessment di maturità digitale compilato “Selfi4.0” (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e/o il Report “Zoom 4.0” di assessment guidato, realizzato dal Digital Promoter della CCIAA;
- 4.6. il Report “SUSTAINability” di *self-assessment* di quanto l’impresa è tecnologica/innovativa nei confronti della sostenibilità, reperibile sul sito <https://esg.dintec.it>.
- 4.7. una relazione finale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa beneficiaria del contributo, di consuntivazione delle attività realizzate. Parte integrante e obbligatoria della relazione sarà:
 - per le imprese che hanno usufruito di servizi di consulenza, un documento illustrativo delle attività di consulenza svolta e dei risultati emersi, firmato digitalmente sia dall’azienda richiedente il contributo che da quella fornitrice della consulenza. Tale documento dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - Strategia generale di digitalizzazione, innovazione e sostenibilità dei processi, dei prodotti e dei servizi dell’impresa con un orizzonte temporale almeno triennale;
 - L’attività di consulenza svolta con il dettaglio di
 - Ore effettivamente svolte (con data e durata di ciascun intervento);
 - Attività realizzate durante ogni sessione di consulenza;
 - Strumenti e/o tecnologie utilizzati;

- Output della consulenza (a titolo esemplificativo costituzione CER, redazione bilancio sostenibilità, energy manager, ecc)
 - Prove fotografiche o video: se pertinente, materiali visivi che documentano il lavoro svolto.
 - per le imprese che hanno acquistato beni strumentali:
 - Documento accertante il rispetto dei requisiti di interconnessione del bene con gli altri sistemi aziendali comprensivo di materiali visivi che documentano il lavoro svolto ed evidenza dell'effettivo nesso funzionale tra tecnologie 4.0 e transizione energetica/ecologica .
 - nel caso dell'attività formativa:
 - dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo.
 - Output della formazione (a titolo esemplificativo costituzione CER, redazione bilancio sostenibilità, energy manager, ecc)
5. Il Responsabile dell'impresa si impegna inoltre ad informare i propri dipendenti dell'opportunità di effettuare il Digital Skill Voyager (DSV), al seguente link: <https://www.dskill.eu/game.php>, al termine dell'attività formativa.
6. Le modalità di trasmissione della rendicontazione delle spese sono uguali a quelle seguite in fase di domanda di concessione e disponibili in maniera dettagliata sul sito internet www.cs.camcom.it, alla sezione "Avvisi e Bandi" e nella apposita pagina relativa al bando.
7. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.
8. Il cambio fornitore può essere richiesto a PEC alla Camera di commercio di Cosenza all'indirizzo cciaa@cs.legalmail.camcom.it e via email all'indirizzo pid@cs.camcom.it esclusivamente in fase di rendicontazione, prima dell'effettiva realizzazione dell'investimento, e soltanto limitatamente ai casi di chiusura o indisponibilità del fornitore, non imputabili all'impresa richiedente, da motivare con apposita dichiarazione ex DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa allegando:
- Richiesta di cambio fornitore con motivazione;
 - il nuovo preventivo predisposto secondo quanto previsto nelle modalità di presentazione della domanda di concessione;
 - (eventuale) "Modello 1 bis - Dichiarazione ulteriori fornitori", autocertificazione del fornitore, qualora appartenga alla categoria "Ulteriori fornitori", firmata in maniera autografa (occorre allegare il documento d'identità) o digitalmente dal legale rappresentante del soggetto fornitore e le fatture a comprova delle dichiarazioni rese.
- Il cambio fornitore deve essere autorizzato dal responsabile del procedimento.
10. Non sono ammesse in nessun caso variazioni dell'investimento o delle spese indicate nella domanda di concessione.
11. La liquidazione è subordinata alla rendicontazione ed ai termini dettati dalle richieste di integrazioni;
12. I contributi saranno calcolati sulle spese ammesse e risultanti da fatture di spesa con data successiva alla domanda di concessione e secondo quanto previsto dai commi 8 e 9 dell'art. 3 del presente bando.
13. In fase di rendicontazione è possibile presentare fatture di importi inferiori a quelli previsti in

fase di concessione, fermo restando il limite minimo di spesa richiesto dal bando. Il contributo è calcolato sul nuovo minore importo nella misura del 70%.

ARTICOLO 13 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. L'istruttoria delle domande sarà effettuata dal "Servizio #PiùViciniAlleImprese" che procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari e della correttezza formale della domanda.
2. La Camera si riserva di nominare una commissione con la presenza di esperti per la valutazione delle domande la cui istruttoria richieda competenze tecniche specialistiche.
3. L'istruttoria è a sportello sia nella fase di concessione che di rendicontazione, e verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande al protocollo della Camera di commercio, con adozione di graduatorie intermedie, entro il termine finale di concessione e rendicontazione.
4. Nella fase di concessione verrà assegnata l'intera dotazione finanziaria destinata all'iniziativa, secondo il predetto ordine cronologico. In caso di incapienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile in graduatoria sarà proporzionalmente ridotto in base alle somme disponibili.
5. La Camera di commercio si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, integrazioni della documentazione fornita e disporre ispezioni e controlli presso la sede del soggetto beneficiario del contributo allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.
6. Nella fase di concessione, oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio relativa all'attinenza del progetto oggetto dell'agevolazione con le finalità del presente bando, dei beni e servizi di cui all'articolo 7 e dei fornitori dei servizi con quanto previsto all'articolo 6 secondo i seguenti criteri:
 - attinenza dell'intervento con le tematiche Transizione 5.0 che verrà valutata in base a quanto dichiarato all'interno del "Modello 1 – Domanda di concessione contributo" nello specifico nell'"Allegato 1 Scheda di dettaglio degli interventi" e che sia coerente con i preventivi. A pena di esclusione andrà esplicitato e dichiarato il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 7 del bando, si riferiscono la spesa, con l'indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori.
 - attinenza delle spese di beni e servizi strumentali, inclusi quelli funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all'art. 7, con le tematiche Transizione 5.0. Le spese soprattutto di hardware dovranno essere coerenti ed esplicitamente connesse all'intervento e la loro funzionalità al progetto dovrà essere dichiarata all'interno del "Modello 1 – Domanda di concessione contributo" nello specifico nell'"Allegato 1 Scheda di dettaglio degli interventi";
 - appartenenza del fornitore di beni e servizi proposto all'elenco dell'articolo 8 del bando;
 - coerenza dell'eventuale intervento formativo con le tecnologie di cui all'art. 7, della parte generale del bando.
7. La rendicontazione verrà effettuata secondo le prescrizioni del bando nei limiti dell'importo concesso.
8. Qualora, ad esito dell'istruttoria, emerga un qualsiasi motivo che osti all'accoglimento della domanda di partecipazione, ne viene data comunicazione al richiedente ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Entro il termine di 10 giorni solari dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni al riguardo. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate, viene adottato un provvedimento di esclusione dal contributo.
9. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali



integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.

ARTICOLO 14 – CONCESSIONE E DINIEGO DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo viene concesso e liquidato con l'adozione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie intermedie e finali sia nella fase di concessione che di liquidazione, con l'indicazione della misura del contributo concesso e liquidato fino a copertura totale del plafond.
2. Con i suddetti provvedimenti viene adottato il diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non assegnatari del contributo.
3. Alle imprese che hanno inoltrato domanda di contributo verrà data comunicazione attraverso la pubblicazione della graduatoria sul sito internet della Camera di Commercio www.cs.camcom.gov.it.

ARTICOLO 15 – ANNULLAMENTO E REVOCA DEL BANDO

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il bando pubblico, prima della scadenza dell'atto unilaterale di impegno, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Camera di commercio.

ARTICOLO 16 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva di effettuare i controlli, secondo il disposto dell'art. 71 DPR 445/2000, circa la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.
2. La Camera si riserva di svolgere controlli, su un campione pari al 2% delle imprese beneficiarie, verificando con sopralluogo concordato l'effettiva realizzazione degli interventi, anche avvalendosi di collaborazione con Enti terzi preposti alle attività di controllo.
3. Nel caso in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni il Segretario generale provvede ad inoltrare denuncia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale alla competente autorità giudiziaria.

ARTICOLO 17 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1;
 - c) aver sostenuto spese ammissibili per un importo inferiore a quanto stabilito all'articolo 3 comma 2 (€ 5.000,00);
 - d) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dall'articolo 12, comma 1 (180° giorno dalla data di concessione);
 - e) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 16 per cause imputabili al beneficiario;
 - g) esito negativo dei controlli di cui all'art. 16;
 - h) in tutti gli altri casi previsti da secondo quanto previsto dal D.lgs. 184 del 27/11/2025 art. 17.
2. Nelle ipotesi suddette, qualora il contributo sia già stato erogato, il soggetto beneficiario, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca, dovrà restituire l'importo indebitamente percepito, maggiorato dell'interesse legale in vigore maturato alla data di erogazione del contributo fino a quello di avvenuto rimborso, ferme restando le eventuali responsabilità penali.



ARTICOLO 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, è Silvio Palermo del Servizio #Piùvicinialeimprese. Le caselle di posta sulle quali inviare richieste di informazioni e la documentazione richiesta a integrazione sono le seguenti: versoleimprese@cs.camcom.it e silvio.palermo@cs.camcom.it
2. L'avvio del procedimento amministrativo del bando coincide con la data di protocollazione della domanda da parte della Camera di Commercio.
3. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., è assolto di principio con la presente informativa.
4. Il procedimento di concessione/rendicontazione si conclude, di norma, entro 120 (centoventi) giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di concessione o di rendicontazione. Qualora l'Ente Camerale avesse la necessità di posticipare i tempi dei procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione sulle pagine del sito camerale.
5. Nel caso in cui la domanda dovesse risultare incompleta o priva della necessaria documentazione prevista dal bando o dalla normativa applicabile in materia, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e procede, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii., a richiedere eventuali osservazioni ed integrazioni da trasmettere entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Laddove al termine dell'istruttoria le osservazioni ed integrazioni necessarie non dovessero essere accolte, il responsabile del procedimento provvede ad adottare il provvedimento di rigetto.

ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio con sede in Cosenza, via Calabria, 33 – 87100 Cosenza ("Titolare"). Il Titolare può essere contattato all'indirizzo cciaa@cs.legalmail.camcom.it, tel. 0984 8151, sito internet cs.camcom.gov.it.
2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati
Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di commercio tratta i dati personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art. 37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).
 - I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di commercio sono i seguenti:
 - indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@cs.legalmail.camcom.it
 - indirizzo di posta elettronica ordinaria dpo@cs.camcom.it
 - recapito postale c/o Camera di commercio – via Calabria, 33 - CAP (87100)
3. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato per le seguenti finalità:

- 1) gestione dei bandi per l'assegnazione di contributi a cui l'interessato richiede di partecipare spontaneamente, nonché accertamento dei requisiti soggettivi e presupposti previsti dal bando o dalla vigente normativa in materia di contributi;
- 2) adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie, permettere l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti;
- 3) adesione al servizio informativo dell'Ente e inoltro di comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi dalla



Camera di commercio e/o da altri Enti del Sistema camerale.

Base giuridica del trattamento:

- a. di cui alla finalità 1) è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, GDPR) ai sensi dell'art. 2 della legge 580/93 e ss.mm.ii.;
- b. di cui alla finalità 2), il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR)
- c. di cui alla finalità 3) è il consenso (art. 6, par. 1, lett. a, GDPR) espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali, dichiarato mediante azione inequivoca (spunta) prevista nell'apposita sezione nella domanda di partecipazione al bando, in assenza della quale la procedura di rilascio del consenso non si perfezionerà.

4. Trattamento di categorie particolari di dati e/o dati relativi a condanne penali e reati

Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati.

Il Titolare, inoltre, potrà trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dai soggetti partecipanti alla procedura e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando (tali dati potranno riguardare, in via meramente esemplificativa, fornitori e/o altri soggetti appartenenti all'organizzazione del richiedente o che comunque a vario titolo collaborano con la stessa).

Poiché per tali interessati risulterebbe sproporzionato rendere apposita informativa, la presente informativa ai sensi dell'art. 14, par. 5, lett. b) GDPR è portata a conoscenza del pubblico mediante allegazione al bando e pubblicata nel sito istituzionale della CCIAA.

5. Natura del conferimento, tipologia dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti al momento della richiesta di partecipazione al bando per la concessione di contributi.

Denominazione dell'impresa, codice fiscale, partita IVA, sede, entità del contributo, descrizione dell'investimento, elenco delle spese dichiarate, documentazione per la rendicontazione, documentazione per il pagamento e la tracciabilità.

Tra i documenti richiesti in fase di rendicontazione sono compresi anche gli estratti conto di periodo completi integri ed integrali.

In ordine al par. 3 della presente informativa, il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui ai punti 1 e 2, il mancato inserimento non consente di partecipare al bando di assegnazione di contributi. Quanto, invece, alla finalità di cui al punto 3, il conferimento è facoltativo, senza alcuna ripercussione in merito alla partecipazione al presente procedimento amministrativo.

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

6. Modalità di trattamento

I dati saranno trattati da parte della Camera di Commercio esclusivamente per le finalità indicate all'art. 3 della presente informativa, principalmente con strumenti elettronici, memorizzati su supporti informatici e con l'ausilio di software dotati di intelligenza artificiale.

Gli strumenti informatici del Titolare del trattamento non sono configurati e/o impiegati per definire o valutare il suo profilo o la sua personalità, oppure per analizzare le sue abitudini o preferenze, ma si limitano a trattare i dati tecnicamente indispensabili per l'erogazione del servizio da Lei richiesto, oltreché per finalità di garantire la sicurezza del sistema informatico adottato.

Alcuni dati personali saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Titolare, nei modi e nelle forme previste dalla legge (ad esempio disposizioni in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013).

La Camera di Commercio di Cosenza per supportare l'istruttoria delle domande di partecipazione ai bandi utilizzerà un programma informatico dotato di intelligenza artificiale che effettua controlli automatici:

- sulla corretta compilazione del modello PDF editabile di domanda;
 - sulla coerenza tra la descrizione dell'investimento e le spese ammissibili previste dal bando.
- Il sistema serve a migliorare la correttezza formale e la coerenza delle informazioni, riducendo errori e tempi di istruttoria. Le decisioni finali sono prese sempre dall'istruttore umano.

L'informativa estesa è consultabile al link:
<https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/informativa-controlli-automatici-contributi>

7. Categorie di destinatari

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

La CCIAA per i trattamenti di dati personali di cui alla presente informativa potrà avvalersi di Responsabili del trattamento, nominati ex art. 28 GDPR e rientranti nelle seguenti categorie

- società che erogano servizi tecnico-informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- società del sistema camerale.
- soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità / ricevibilità della domanda e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione.

Il Titolare del trattamento ha adottato adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali dell'Interessato ed impone ai Responsabili del trattamento analoghi obblighi in tema di misure di sicurezza.

I dati non saranno oggetto di alcun altro tipo di comunicazione o diffusione se non in esecuzione di espliciti obblighi normativi. In merito, i dati potranno, inoltre, essere comunicati agli istanti nell'ambito delle richieste di accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso documentale, così come previsti e disciplinati dalla vigente normativa.

L'interessato potrà richiedere l'elenco completo dei responsabili in qualsiasi momento facendone richiesta al Titolare.

8. Trasferimento di dati verso paesi terzi

I dati personali non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.

La Camera di Commercio si impegna a non far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Qualora ciò sia necessario, attraverso società di servizio IT e comunicazioni telematiche, incaricate e selezionate anche sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad affidabilità e sicurezza nel trattamento dei dati, l'eventuale trasferimento all'estero deve risultare comunque in linea con la normativa europea in materia di protezione dei dati personali poiché



effettuato sulla base dei meccanismi di garanzia previsti dagli artt. 45 (decisione di adeguatezza) e 46 (garanzie adeguate) GDPR e, in assenza di ogni altro presupposto, sulla base delle deroghe definite dall'art. 49 (deroghe in specifiche situazioni) GDPR. Tale trasferimento all'estero dei dati è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione con Decisione 2010/87/UE.

9. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti, per la finalità di cui al punto 3 a) saranno trattati per il tempo strettamente necessario alle finalità connesse alla gestione del servizio richiesto, per il tempo necessario all'elaborazione dei risultati e mantenuti fino a 5 anni o fino a formale richiesta di cancellazione che equivale a revoca del consenso al trattamento, espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate agli utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa.

Per la finalità di cui al punto 3 b) i dati saranno trattati fino ad una sua formale richiesta di disiscrizione dal servizio e successivamente per un periodo massimo di 15 giorni in ragione dei necessari tempi tecnici.

10. Diritti dell'interessato e forme di tutela

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it.

ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia concernente il bando o collegata allo stesso sarà sottoposta al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri istituito secondo il Regolamento della Camera Arbitrale "Costantino Mortati" della Camera di commercio, previo esperimento di un tentativo di mediazione presso l'Organismo di Mediazione della Camera di commercio secondo la procedura prevista dal Regolamento di mediazione vigente.

ARTICOLO 22 – NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal bando si rinvia al Regolamento camerale in tema di concessione contributi e alle vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici, ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute.